

**RAPPORTI FRA FRATELLI NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA E GESTIONE
DELL'ANZIANO GENITORE IN STATO DI BISOGNO**

Una figlia non può pretendere dagli altri fratelli il rimborso di spese sostenute per la cura e assistenza di un anziano genitore, per quella parte in cui le stesse superino quanto necessario per la vita dell'alimentando.

In ogni caso, gli alimenti dovranno essere ripartiti in proporzione delle condizioni economiche di chi deve somministrarli (cfr. art. 438 c.c.)

Con sentenza n. 2747/2009, La Corte d'Appello di Milano ha accolto le doglianze di una signora (che, con nome di fantasia, chiameremo, d'ora in avanti, **Caia**) che era stata condannata, in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio, a rimborsare le spese di ricovero dell'anziana madre presso una struttura per la terza età, scelta autonomamente da una sorella (che, con nome di fantasia, chiameremo, d'ora in avanti, **Tizia**).

Anche gli altri due fratelli (che, con nome di fantasia, chiameremo, d'ora in avanti, **Sempronio e Nevio**) avevano subito altrettanta sorte in primo grado.

La Sig.ra Caia, fortemente convinta del fatto che non erano dovute somme alla sorella (**Tizia**) che aveva scelto in totale autonomia una struttura assai costosa per le risorse e le necessità della anziana madre; e del fatto che non si poteva suddividere *sic et simpliciter* l'esborso in parti uguali fra i chiamati al mantenimento ma solo in proporzione alle condizioni economiche di ciascuno dei figli chiamati a somministrare gli alimenti, si rivolgeva allo Studio Legale Lucente perché la sentenza n. 204/2005, pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, che aveva deciso in primo grado, venisse riformata.

La Corte adita, con la richiamata sentenza n. 2747/2009, in accoglimento delle ridette censure ha così motivato la propria decisione:

“Appare fondato il rilievo mosso al comportamento degli appellati, ai quali è stato addebitato che per il ricovero ben avrebbe potuto essere scelta una struttura meno costosa della Casa di cura “XXX” Centro Polifunzionale per la terza età, dove la retta era di euro 2.010 mensili.

Dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 28-3-2006 risulta infatti, come si è visto, che l'anziana madre fu successivamente trasferita nell'Istituto “YYY” dove la spesa era di 1.500,00 euro mensili.

Né gli appellati hanno allegato l'impossibilità di un trasferimento precedente a questa data.

*In parziale riforma della sentenza di I grado il credito dal alla data in cui il reddito dell'alimentanda, secondo le citate affermazioni rese all'udienza tenutasi in quel giorno, è stato indicato dalle parti in euro 1326 mensili, va determinato in euro 328 mensili (1.500, ammontare della retta, più congrua, che avrebbe potuto essere pagata all'Istituto “YYY”, se gli appellati avessero usato una maggiore diligenza nella scelta – euro 1172, pari al reddito della madre); ed in euro 174 mensili dal al, giorno della morte della madre (1.500,00-1.326,00). Per ciò che riguarda la ripartizione di queste somme, da fissare in base alle condizioni economiche delle parti, è emerso che il reddito di (**Tizia**) era nel 2003 di euro **22.061,00 annui**.*

*(**Nevio**) dal canto suo non ha contestato l'affermazione contenuta nella sentenza di I grado secondo cui il suo **reddito annuo era di 11.628,00 euro**, anzi nella comparsa conclusionale depositata in appello ha ammesso di guadagnare 1000 euro al mese.*

*Dal CUD del 2001 di (**Caia**) risulta che quest'ultima percepiva un reddito annuo di 9.371.410 lire, pari ad **euro 4840,00**.*

*Orbene la spesa per il mantenimento della madre deve dunque gravare per il **38%** a carico dell'appellata (**Tizia**), del **24%** carico di (**Nevio**) e del **14%** a carico di (**Caia**).*

*La sentenza va invece confermata quanto alla posizione di **Sempronio** nei confronti del quale gli appellati non hanno svolto alcuna domanda, essendosi limitati a chiedere il rigetto dell'appello*